



Ministero dell'ra Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 222 del 6 aprile 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>“Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32.000 m³”</p> <p>Condizioni ambientali nn. 2, 4, 5 e 7</p> <p>ID_VIP: 5730</p>
Proponente:	<p>Venice LNG S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

PREMESSO che:

- il proponente ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32.000 m³*", per il quale ha presentato **istanza di Valutazione di Impatto Ambientale** in data **08/02//2018**;
- il **Progetto** è stato oggetto dell'espressione del **parere n. 3019 del 31/05/2019** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n.320 del 05/11/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, delle **condizioni ambientali nn. 2, 4, 5 e 7**;
- la **verifica di ottemperanza** di tali condizioni ambientali è stata posta **in capo al Ministero** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, **Ministero della Transizione Ecologica**) in qualità di Ente Vigilante, **con il coinvolgimento del Comune di Venezia** (per la condizione ambientale **n. 2**), della **Città Metropolitana di Venezia** (condizione ambientale **n. 4**) e del **Distretto delle Alpi Orientali** (condizione ambientale **n. 5**);
- con nota del 10/12/2020, acquisita agli atti del Ministero con prot. 105747/MATTM del 16.12.2020, la **Società Venice LNG S.p.A.** ha trasmesso la documentazione predisposta ai fini della verifica di ottemperanza delle sopraelencate condizioni ambientali, allegando anche i pareri espressi a riguardo dai soggetti pubblici interessati, sopra indicati;
- **la Divisione** con nota del 11/01/2021, prot. MATTM001494, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA

0000074 del 11/01/2021, ha trasmesso alla stessa Commissione, per le necessarie valutazioni, la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata;

PREMESSO altresì che:

- il **Progetto** in esame impegna l'Area Deposito DECAL S.p.A., che a sua volta è stata oggetto:
 - o delle prescrizioni stabilite dalla determinazione n.84 del 15/01/2015 della Provincia di Venezia, riguardante il procedimento della relativa Bonifica;
 - o delle prescrizioni indicate nella Determinazione n. 797 del 07/03/2017 della Città Metropolitana di Venezia "Certificazione del completamento e della conformità al progetto di bonifica del sito ex Italcementi, Via della Geologia 9 – Marghera (VE) di proprietà della DECAL S.p.A.," riferite all'area del serbatoio di stoccaggio e alla relativa via di accesso;
- nell'ambito della procedura di VIA avviata presso il Ministero il **Progetto** in esame è **stato esaminato** anche dalla **Regione Veneto**, la quale ha formulato la seguente prescrizione (indicata con il **n.3** nel Verbale di Anticipazione): *Rispettare le prescrizioni derivanti dalla Determinazione n. 84/2015 del 15/01/2015 della Provincia di Venezia "Certificazione del completamento e della conformità al progetto approvato con Decreto del MATTM n. 8439 del 31/07/2009 di autorizzazione in via provvisoria dell'avvio dei lavori relativi al progetto contenuto nel documento elaborato tecnico complessivo del Progetto Preliminare e Definitivo dei Suoli dell'area deposito DECAL S.p.A. – Giugno 2008", ricadente nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, riferite alle aree della torcia e dei serbatoi antincendio/riuso".*

RILEVATO che:

- il **progetto** in esame **riguarda la realizzazione di un nuovo deposito costiero di GNL** che consentirà di scaricare navi gasiere con caratteristiche analoghe a quelle della nave di progetto, avente capacità pari a 27.500 m³. Il GNL trasferito sarà stoccato all'interno di un serbatoio a pressione atmosferica del tipo a "contenimento totale" e successivamente inviato mediante pompe alle baie di carico e alla banchina di trasferimento;
- il GNL scaricato sarà convogliato attraverso tubazioni (isolate termicamente, di tipo "pipe in pipe") al serbatoio di stoccaggio di capacità pari a 32.000 m³, equipaggiato con un sistema di pompe per il rilancio del GNL verso: a) le baie di carico autocisterne; b) la banchina per il caricamento delle bettoline;
- la **condizione ambientale indicata con il n. 2** prevede, testualmente, che "Il progetto esecutivo (quello in esame) dovrà essere trasmesso al Comune di Venezia per la verifica e il rispetto di tutti gli indici urbanistici che lo stesso Proponente ha rinviato alle successive fasi progettuali";
- la **condizione ambientale n. 4** stabilisce che "Il Proponente dovrà predisporre una accurata relazione dalla quale emergano le modalità operative con le quali verrà rispettata la determinazione 797/2017 della Città Metropolitana di Venezia. Detta relazione dovrà essere trasmessa preventivamente alla Città di Venezia per la condivisione e l'approvazione e dovrà prevedere delle trasmissioni periodiche dei dati e delle analisi alla Città di Venezia";
- la **condizione ambientale n. 5** prevede che "Dovrà essere condotto un accurato studio tra il traffico marittimo indotto in fase di esercizio e le eventuali alterazioni dell'assetto morfologico che potrebbero generarsi nel canale di transito delle imbarcazioni, e in caso di riscontro positivo dovranno essere identificate le opportune misure di mitigazione. Detta relazione dovrà essere preventivamente condivisa con il Distretto delle Alpi Orientali"

- la **condizione ambientale n. 7** impone che "Dovrà essere predisposta una accurata relazione dalla quale si evinca il pieno rispetto dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con gli enti locali in data 16 aprile 2012, e alle indicazioni inerenti alla scelta progettuale e realizzazione di fondazioni profonde ivi contenute volte ad evitare che si possano innescare percorsi di filtrazione verticale che consentano la migrazione della contaminazione tra i diversi sistemi di falda che interessano l'area"

Considerato che:

- ai fini della verifica di ottemperanza delle Condizioni Ambientali sopra richiamate, il Proponente ha provveduto:
 - relativamente alla **Condizione Ambientale n. 2**, a trasmettere via pec, in data 04/11/2020, al Comune di Venezia (Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile) la documentazione approntata per l'appalto dell'opera;
 - per la **Condizione Ambientale n. 4**, ad attivare un'istruttoria con la Città Metropolitana di Venezia, articolata nei seguenti step:
 - riunione del 24.06.2020 tra i consulenti ambientali di Venice LNG S.p.A. e i rappresentanti della Città Metropolitana di Venezia, nel corso della quale è stato concordato:
 - che il proponente dovesse presentare un documento tecnico riportante le modalità operative di realizzazione dell'opera nel rispetto della Condizione Ambientale n. 4 del MATTM, ma anche della Prescrizione formulata dalla Regione Veneto contenuta nell'atto di certificazione di bonifica;
 - che il proponente dovesse altresì comprovare la **non** necessità di predisporre una revisione dell'Analisi di Rischio già approvata per il sito in questione contestualmente al Progetto di bonifica;
 - la necessità di coinvolgere il Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia per la valutazione dal punto di vista tecnico dei suddetti contributi;
 - consegna all'ARPAV (Prot. ARPAV 61596), in data 16/07/2020, da parte del Proponente, della Relazione dal titolo "*Rispetto della Determinazione 84/2015 (Sito DECAL S.p.A) e della Determinazione 797/2017 (Sito ex Italcementi)*";
 - risposta dell'ARPAV al Proponente del 24/08/2020 (Rif. Int. BON PM 254), con la quale si evidenzia che l'analisi del contenuto della Relazione di cui al punto precedente induce a ritenere che "*.... mentre i modelli concettuali utilizzati sia per lo scenario attuale sia per quello futuro nell'AdR approvata ex art. 252 del D.Lgs 152/06 non prevedevano la presenza di indoor, il nuovo progetto prevede la costruzione di edifici. In particolare, da quanto si evince dalla Tavola 1 "Carta delle passività ambientali nei terreni", sopra la sorgente secondaria di contaminazione centrata in PZI, (contaminazione da Hg) il progetto prevede la costruzione di un "Edificio ausiliari", per cui è stato chiesto a Venice LNG S.p.A. di valutare opportunamente la variazione del modello concettuale di contaminazione;*
 - consegna da parte di Venice LNG S.p.A. di una nota di risposta alle osservazioni dell'ARPAV (acquisita al Prot. ARPAV il 07/09/2020), nella quale vengono specificate le funzioni dell'*Edificio Ausiliari*, facendo presente che lo stesso sarà realizzato al solo scopo di proteggere alcune apparecchiature, ma non è prevista in nessun caso la presenza continuativa di personale al suo interno;

- presa d'atto da parte dell'ARPAV (con nota del 23/10/2020, Rif. Int. BON PM 254) delle precisazioni formulate dal Proponente (riportate al punto precedente), con la conseguente valutazione di concordare "nel **non ritenere** necessaria una revisione dell'Analisi di Rischio";
- formulazione da parte della Città Metropolitana di Venezia della nota del 18/11/2020 (Prot. n. 59967), con la quale è stato attestato che "la verifica di ottemperanza relativa alla condizione **n. 4** del parere VIA n. 3019 del 31.05.2019, relativa al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 320 del 05.11.2019 per la realizzazione di un deposito costiero GNL da 32.000 m³ a Marghera in Comune di Venezia proposto dalla Venice LNG S.p.A, si è conclusa con **esito positivo**";
- per la **Condizione Ambientale n. 5**, ad attivare un'istruttoria con l'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali – Sede di Venezia, nell'ambito della quale:
 - il Proponente stesso ha provveduto a redigere la relazione dal titolo "Documento tecnico di risposta alla richiesta di integrazione del Distretto Alpi Orientali", trasmessa in data 17/12/2019 e acquisita dall'Autorità di Bacino Distrettuale con Prot. 6739, nella quale si riporta che:
 - il traffico marittimo indotto in fase di esercizio dell'impianto presenta una componente connessa al rifornimento dell'impianto effettuato da imbarcazioni più grandi (navi gasiere) e una componente connessa al trasporto del combustibile dell'impianto ai soggetti utilizzatori effettuato dalle bettoline;
 - il traffico delle citate navi gasiere è previsto in un massimo di 50 transiti/anno ed è pertanto inferiore al 2% del traffico annuale totale registrato mediamente nel canale interessato negli ultimi 20 anni;
 - il traffico marittimo nel porto di Venezia dal 1997 al 2018 evidenzia un significativo trend decrescente dei transiti commerciali;
 - il traffico marittimo indotto è di ordine inferiore alle fluttuazioni statistiche del citato trend decrescente e non appare dunque in grado di mutare le tendenze in essere;
 - le navi gasiere in progetto hanno dimensioni e pescaggio comparabili a quelle delle navi regolarmente in transito nel porto;
 - le navi di progetto, incluse quelle di taglia massima, rispettano ampiamente i limiti dimensionali previsti dalle Ordinanze per l'accesso al canale di transito, ed hanno dimensioni inferiori ad unità normalmente in transito a Venezia;
 - le bettoline hanno un pescaggio di 2,75 m, confrontabile con quello delle comuni motonavi e traghetti in uso per il trasporto pubblico;
 - è previsto un traffico massimo di bettoline di 108 transiti/anno;
 - i limiti di velocità in vigore già consentono il contenimento dell'altezza delle onde generate dalle navi in transito;
 - **in conclusione**, il traffico marino indotto dal progetto, per numero e dimensioni delle unità navali coinvolte, non appare in grado di causare alterazioni dell'assetto morfologico dei canali di accesso, per cui non si ritiene necessario prevedere specifiche misure di mitigazione;
 - l'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali – Sede di Venezia, con nota inviata sia al Proponente che al MATTM (Prot. MATTM 8518 del 10/02/2020), ha preso

atto dei contenuti della relazione trasmessa dal Proponente il 17/12/2019 e ne **ha condiviso le conclusioni**;

- per la **Condizione Ambientale n. 7**, a redigere una relazione nella quale è stato valutato il rispetto dell'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe rispetto alla realizzazione di fondazioni profonde per il progetto del Nuovo Deposito LNG.

VALUTATO che:

- per quanto riguarda la **Condizione Ambientale n. 2**, il Comune di Venezia (Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile) ha comunicato al Proponente, e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico, che *"In riferimento al progetto di cui all'oggetto ed alla vs. comunicazione del 05.11.2020 (agli atti con prot. 2020/0492211), visionati gli elaborati del progetto esecutivo dell'opera, che è stato redatto in conformità al progetto preliminare sulla base del quale la scrivente Amministrazione ha espresso in sede di Conferenza dei Servizi la propria valutazione, si conferma che lo stesso sotto il profilo urbanistico risulta compatibile con la vigente strumentazione urbanistica generale e sotto il profilo edilizio risulta ammissibile alle specifiche norme dello strumento urbanistico generale e degli specifici regolamenti comunali"*;
- relativamente alla **Condizione Ambientale n. 4**, la Città Metropolitana di Venezia, in base al giudizio formulato dall'ARPAV con la già richiamata nota del 23/10/2020, ha, come detto (nota del 18/11/2020, Prot. n. 59967), a sua volta giudicato che *"la verifica di ottemperanza relativa alla condizione n. 4 del parere VIA n. 3019 del 31.05.2019, relativo al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 320 del 05.1.2019 per la realizzazione di un deposito costiero GNL da 32.000 mc a Marghera in Comune di Venezia proposto dalla Venice LNG S.p.A, si è conclusa con esito positivo"*;
- con riferimento alla **Condizione Ambientale n. 5** l'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali – Sede di Venezia, nel prendere atto dei contenuti del documento presentato dal proponente in data 17/12/2019, **ha concluso di dividerne le conclusioni** (e, quindi, come detto in precedenza, di non ritenere necessario prevedere specifiche misure di mitigazione);
- per quanto concerne, infine, la **Condizione Ambientale n. 7**, il documento presentato dal Proponente offre gli elementi per poter ritenere assicurato il rispetto dell'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe nei riguardi della progettazione e della realizzazione delle fondazioni profonde del Nuovo Deposito LNG in relazione all'efficacia nell'impedire che possano innescarsi percorsi di filtrazione verticale che consentano la migrazione della contaminazione tra i diversi sistemi di falda.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

ID_VIP 5730 - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n.2, n.4, n.5, n.7 contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.3019 del 31.05.2019 allegato al Decreto di compatibilità ambientale DM n.320 del 05.11.2019, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.152/2006, relativa al Progetto "Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32.000 m³"

Relativamente al Decreto di positivo giudizio di compatibilità ambientale n. 320 del 05/11/2019, inerente al progetto "Deposito costiero GNL a Marghera - stoccaggio nominale di 32000 m³", **possono ritenersi ottemperate le Condizioni Ambientali identificate dai nn. 2, 4, 5 e 7.**

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla**